

Legge regionale 26 febbraio 2003, n.14

Modifiche alla legge regionale 8 marzo 2000 n. 22 (Riordino delle norme per l'organizzazione del servizio sanitario regionale). Disposizioni in materia di aziende sanitarie.

ARTICOLO 1

(Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 22 (Riordino delle norme per l'organizzazione del servizio sanitario regionale))

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 22 (Riordino delle norme per l'organizzazione del servizio sanitario regionale) e' inserito il seguente:

"5 bis. Agli amministratori delle societa' costituite ai sensi del comma 5, che siano dipendenti della Regione, di enti e aziende regionali, nonche' di enti e aziende del servizio sanitario regionale, si applicano le disposizioni dell'articolo 23 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come modificato dalla legge 15 luglio 2002, n. 145."

ARTICOLO 2

(Riconduzione dell'espressione "ente ospedaliero" all'ordinamento del servizio sanitario regionale)

1. In relazione all'ordinamento del servizio sanitario regionale della Regione Toscana, le disposizioni delle leggi vigenti concernenti gli enti ospedalieri si intendono riferite alle aziende sanitarie, secondo la definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della LR 22/2000.

ARTICOLO 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.